

REGOLAMENTO

relativo agli strumenti finanziari della tipologia investment certificate denominati "Up&Up Certificates" e "Up&Up Certificates di Tipo Quanto" e "Bonus Certificates" e "Bonus Certificates di Tipo Quanto" (i "Certificati")

AVVERTENZA

L'Emittente richiederà l'ammissione dei Certificati, alla quotazione presso il mercato SeDeX di Borsa Italiana S.p.A. e/o alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione e/o alla negoziazione presso internalizzatori sistematici, dandone indicazione nelle Condizioni Definitive.

L'efficacia dell'Offerta è subordinata al rilascio, prima della Data di Emissione, del relativo provvedimento di ammissione alla quotazione presso il mercato SeDeX o alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici, a seconda dei casi. Inoltre, l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni.

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina gli "Up&Up Certificates" ed i "Bonus Certificates" (i "**Certificati non Quanto**" o ciascuno un "**Certificato non Quanto**") e gli "Up&Up Certificates di Tipo Quanto" e "Bonus Certificates di Tipo Quanto" (i "**Certificati Quanto**" o ciascuno un "**Certificato Quanto**") di stile "europeo" (i Certificati non Quanto e i Certificati Quanto, congiuntamente, i "**Certificati**", o ciascuno un "**Certificato**") che verranno di volta in volta emessi, in una o più serie (ciascuna, una "**Serie**"), da Banca Aletti & C. S.p.A. (la "**Banca**" o l'"**Emittente**").
2. Nel caso in cui la Divisa di Riferimento (come di seguito definita) di un Sottostante (come di seguito definito) sia diversa dall'Euro, il Certificato può essere di tipo Quanto. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento (come di seguito definita) è sempre, per convenzione, l'Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro. Ai fini del Regolamento, ogni riferimento ai Certificati dovrà essere inteso come riferito anche ai Certificati Quanto, salvo ove diversamente specificato. Nelle Condizioni Definitive verrà indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto.
3. Ciascuna serie di Certificati potrà avere come sottostante una delle seguenti attività finanziarie (ciascuna un'"**Attività Sottostante**") o un paniere di tali attività finanziarie (il "**Basket**" e, congiuntamente all'Attività Sottostante, il "**Sottostante**"):
 - (i) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, l'"**Azione Italiana**" e l'"**Obbligazione Italiana**"); oppure

- (ii) un titolo azionario ovvero obbligazionario o altro titolo di debito negoziato su mercati regolamentati dei Paesi esteri (rispettivamente, l'“**Azione Estera**” e l'“**Obbligazione Estera**”; congiuntamente alle Azioni Italiane e alle Obbligazioni Italiane, rispettivamente, l'“**Azione**” e l'“**Obbligazione**”); oppure
- (iii) un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il “**Tasso di Interesse**”); oppure
- (iv) una valuta, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili (la “**Valuta**”); oppure
- (v) una merce, per la quale esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate, o un contratto *future* ⁽¹⁾ su merce (la “**Merce**” e il “**Future**”); oppure
- (vi) un indice azionario, obbligazionario, di *commodities*, di inflazione o di valute (l'“**Indice**”) ⁽²⁾;
- (vii) un *Exchange Traded Fund* (l'“**ETF**”) gestito da una SGR italiana o estera, italiano o estero, ovvero, in caso di richiesta di ammissione a quotazione dei Certificati presso il SeDeX, quotato nei mercati regolamentati dell'Unione Europea e sottoposto alle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE; oppure
- (viii) un contratto derivato (*future*, opzione o *swap*) relativo alle attività di cui ai numeri da (i) a (iv) e al numero (vi) che precedono.

Il Sottostante relativo a ciascuna Serie di Certificati, che verranno di volta in volta emessi in base al presente Regolamento, verrà individuato nelle rispettive Condizioni Definitive.

Nell'ipotesi di Certificati non Quanto, il Basket potrà essere composto da due o più attività finanziarie a condizione che queste siano tutti espressi nella medesima Divisa di Riferimento. Viceversa, nell'ipotesi di Certificati Quanto, il Basket potrà essere composto da due o più attività finanziarie a prescindere dalla Divisa di Riferimento in cui sono espressi.

4. Le Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative alla denominazione dell'Attività Sottostante (*ivi* inclusa l'indicazione dell'ISIN dell'Attività Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sulla *performance* passata dell'Attività Sottostante e sulla sua volatilità, nonché le pagine di agenzie informative come Reuters e Bloomberg, indicate nelle Condizioni Definitive.

(1) Nel caso di Sottostante rappresentato da un *future*, verrà utilizzato il *future* con la scadenza più prossima a quella del Certificato (pari o superiore) e sarà indicato nelle Condizioni Definitive come “*future* di riferimento” specificandone la scadenza. Il Prezzo di Riferimento del Sottostante sarà rappresentato dal prezzo di chiusura del *future* di riferimento sia per quanto riguarda il Valore Iniziale del Sottostante, che per il Valore Finale del Sottostante, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato e ai fini dell'Evento Barriera. Non sono previsti meccanismi di *roll-over*.

(2) In tale categoria di Sottostanti non sono ricompresi indici composti dall'Emittente o da una qualsiasi entità giuridica appartenente al Gruppo Banco Popolare ovvero fornito da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto.

5. Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia un Indice, le relative Condizioni Definitive indicheranno il nome dell'Indice, lo Sponsor, la descrizione dell'Indice, le fonti informative ove sia possibile reperire le informazioni sulla *performance* passata dell'Indice e la sua volatilità e il Prezzo di Riferimento.

Nel caso in cui l'Attività Sottostante sia un Tasso di Interesse, le relative Condizioni Definitive indicheranno la descrizione del medesimo Tasso di Interesse.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket, le Condizioni Definitive indicheranno le caratteristiche di ciascuno dei componenti del Basket.

Laddove il Sottostante sia costituito da un ETF, le Condizioni Definitive indicheranno le principali caratteristiche degli ETF, tra cui la Società di Gestione del Risparmio incaricata di gestire l'ETF, le fonti informative ove sia possibile reperire le informazioni sulla *performance* passata dell'ETF, la sua volatilità e il Prezzo di Riferimento.

Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive.

6. Le quotazioni correnti delle Attività Sottostanti sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, *Financial Times*, *Wall Street Journal Europe*), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it). Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg sono disponibili informazioni circa la volatilità delle Attività Sottostanti. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni finanziarie infrannuali sono pubblicate sul sito internet dell'emittente dell'Attività Sottostante (ove disponibile) e presso la sede dell'emittente dell'Attività Sottostante.
7. Le caratteristiche specifiche di ciascuna Serie di Certificati saranno indicate nelle rispettive Condizioni Definitive. Nel caso di offerta al pubblico, al termine di ciascuna offerta, l'Emittente pubblicherà, mediante Avviso Integrativo, il Valore Iniziale del Sottostante, i Giorni di Valutazione all'Emissione per la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all'Emissione, il Livello Barriera, il Livello del sottostante per il Rimborso Anticipato (nel caso dei Bonus). Nelle Condizioni Definitive sarà inoltre indicato se ciascuna Serie ha ad oggetto Certificati o Certificati Quanto.
8. L'esercizio dei Certificati da parte del relativo portatore (il "**Portatore**") obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore un ammontare pari all'Importo di Liquidazione secondo i termini e le modalità previste nel presente Regolamento.
9. Gli obblighi nascenti dai Certificati a carico dell'Emittente non sono subordinati alle passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei Portatori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell'Emittente, fatto salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Articolo 2 - Definizioni

I termini che cominciano con la lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel presente

Regolamento avranno il significato ad essi attribuito nel presente Articolo, sia al plurale che al singolare.

“**Agente per il Calcolo**” indica l’Emittente o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

“**Ammontare Totale**” indica l’ammontare totale dei Certificati oggetto dell’Offerta o dell’emissione, espresso in Euro ed indicato, rispettivamente nelle Condizioni Definitive d’Offerta e nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

“**Attività Sottostante**” o “**Sottostante**” indica l’attività finanziaria sottostante a ciascuna serie di Certificati o l’insieme delle attività finanziarie che compongono il Basket (come di seguito definito), come indicato nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati.

“**Avviso Integrativo**” indica il documento – da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell’Emittente www.aletticertificate.it, tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS (in caso di Distribuzione sul SeDeX), contestualmente, trasmesso alla CONSOB – nel quale saranno indicati il Valore Iniziale del Sottostante, i Giorni di Valutazione all’Emissione per la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all’Emissione (come di seguito definiti), il Livello Barriera, il Livello del sottostante per il Rimborso Anticipato (nel caso dei Bonus).

“**Barriera**” indica, per ciascuna Serie di Certificati, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive. Tale valore percentuale sarà sempre superiore allo 0% ed inferiore al 100%. La Barriera, moltiplicata per il Valore Iniziale del Sottostante, determina il Livello Barriera, ossia il livello del Sottostante in corrispondenza o al di sotto del quale si verifica l’Evento Barriera e, quindi, utile per definire l’Importo di Liquidazione cui può aver diritto il Portatore dei Certificati alla scadenza.

“**Basket**” indica il *basket*, composto da due o più attività finanziarie, sottostante a ciascuna Serie di Certificati. Le attività finanziarie che compongono il Basket saranno individuate nelle Condizioni Definitive per ciascuna Serie di Certificati. Il Prezzo di Riferimento del Basket è il Prezzo di Riferimento dell’attività finanziaria componente il Basket che ha registrato la peggiore variazione percentuale rispetto al relativo Valore Iniziale (criterio del c.d. *worst-of*). I Prezzi di Riferimento delle attività finanziarie componenti il Basket verranno calcolati applicando le regole di rilevazione di ciascuna di esse.

“**Bonus**” indica, per ciascuna serie di Certificati Bonus, la percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive. Tale valore percentuale sarà sempre superiore al 100%. Il Bonus è uno dei fattori che contribuiscono alla definizione dell’Importo di Liquidazione cui può aver diritto il Portatore alla scadenza dei Certificati, nell’ipotesi in cui non si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*.

“**Condizioni Definitive**” indica, salvo ove diversamente specificato, sia le Condizioni Definitive d’Offerta che le Condizioni Definitive di Quotazione, redatte in conformità alla Direttiva Prospetto.

“**Condizioni Definitive d’Offerta**” indica il documento, redatto secondo l’opportuno modello di cui all’Appendice della Nota Informativa del Prospetto di Base, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi a ciascuna Serie di Certificati e che sarà reso pubblico, entro l’inizio dell’offerta, mediante pubblicazione sul sito internet www.aletticertificate.it, tramite Borsa Italiana S.p.A.

mediante il sistema SDIR-NIS (in caso di Distribuzione sul SeDeX) e depositato presso la Consob, nonché messo a disposizione presso la sede operativa dell'Emittente in via Roncaglia 12, Milano e reso disponibile presso i soggetti incaricati del collocamento, se diversi dall'Emittente. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, le Condizioni Definitive d'Offerta conterranno i valori definitivi del Valore Iniziale del Sottostante e del Livello Barriera relativi ai Certificati e, limitatamente ai Certificati Bonus, del Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo*.

Il Valore Iniziale, il Livello Barriera, i Giorni di Valutazione all'Emissione definitivi per la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all'Emissione e, limitatamente ai Certificati Bonus, il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo* verranno individuati al termine del Periodo d'Offerta e comunicati mediante Avviso Integrativo.

“**Condizioni Definitive di Quotazione**” indica il documento, redatto secondo l'opportuno modello di cui all'Appendice della Nota Informativa del Prospetto di Base, che sarà trasmesso a Borsa Italiana S.p.A., eventualmente dopo la chiusura del Periodo di Offerta (come di seguito definito) e, comunque, successivamente all'emissione dei Certificati, ai fini dell'ammissione alla quotazione. Le Condizioni Definitive di Quotazione saranno messe a disposizione del pubblico, prima dell'inizio delle negoziazioni, sul sito internet www.aeltticertificate.it, nonché presso la direzione generale e sede operativa dell'Emittente in via Roncaglia 12, Milano e contestualmente depositate presso la Consob e la Borsa Italiana S.p.A..

“**CONSOB**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Data di Emissione**” indica, per ogni Serie di Certificati, la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

“**Data di Esercizio**” indica, per i Certificati Up&Up, il Giorno di Valutazione Finale; per i Certificati Bonus, il Giorno di Valutazione *n-esimo*, qualora si verifichi l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, ovvero il Giorno di Valutazione Finale. Per i Certificati Up&Up (di stile europeo) l'esercizio è automatico alla scadenza, per i Certificati Bonus (di stile europeo) l'esercizio è automatico alla Data di Rimborso Anticipato ovvero a scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate nell'Articolo 5 del presente Regolamento.

“**Data di Osservazione**” indica ciascuna delle date, una o più di una, che vengono indicate come tali nelle Condizioni Definitive per la determinazione dell'Evento Barriera.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica, limitatamente ai Certificati Bonus, il Giorno di Valutazione *n-esimo* in cui si verifica un Evento di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” indica la data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna delle Serie di Certificati, è la data indicata come tale nelle corrispondenti Condizioni Definitive.

“**Direttiva Prospetto**” indica la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, così come successivamente modificata ed integrata.

“Distribuzione sul SeDeX” indica il caso in cui l’Emittente intenda avvalersi del SeDeX per la distribuzione dei Certificati ai sensi dell’articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., dandone apposita comunicazione nelle Condizioni Definitive. In tale ipotesi, i Certificati possono essere acquistati per il tramite di Intermediari Autorizzati, inclusi i Soggetti Collocatori, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul SeDeX direttamente o, qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul SeDeX, trasmettendoli ad un operatore partecipante al SeDeX.

“Divisa di Riferimento” indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante ed è riportata nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati Quanto, la Divisa di Riferimento è sempre, per convenzione, l’Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

“Emittente” indica Banca Aletti & C. S.p.A., con sede legale in via Roncaglia 12, Milano.

“Equo Valore di Mercato dei Certificati” indica il valore dei Certificati, come stabilito dall’Agente per il Calcolo, determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante, (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche ciascun componente del Basket), nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile, nelle ipotesi di Sconvolgimenti di Mercato o Eventi Rilevanti, come definiti all’Articolo 7 del presente Regolamento, al verificarsi di determinate condizioni. L’Agente per il Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni per addivenire alla determinazione di tale valore.

“Evento Barriera” indica, con riferimento ai Certificati Up&Up, il raggiungimento da parte del Sottostante o, in caso di Certificati su Basket, di una delle attività componenti il Basket, di un valore pari o inferiore al Livello Barriera in uno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Osservazione; con riferimento ai Certificati Bonus, indica il raggiungimento da parte del Sottostante o, in caso di Certificati su Basket, di almeno una delle attività finanziarie componenti il Basket, di un valore pari o inferiore al Livello Barriera in uno dei Giorni di Negoziazione che sia anche una Data di Osservazione. Il raggiungimento del Livello Barriera da parte del Sottostante viene registrato:

- (i) con riferimento alle Azioni Italiane, in base al prezzo di riferimento dell’Azione, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente per il Calcolo;
- (ii) con riferimento alle Azioni Estere e agli Indici, in base al prezzo di chiusura dell’Azione Sottostante rilevato dall’Agente per il Calcolo sul Mercato di Riferimento, o come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice, rilevato dall’Agente per il Calcolo;
- (iii) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli elencati ai precedenti punti (i) e (ii) che precedono, in base al prezzo ufficiale indicato nelle relative Condizioni Definitive, rilevato dall’Agente per il Calcolo.

Con riferimento ai Certificati su Basket, l’Evento Barriera viene registrato se almeno un componente del Basket ha un valore pari o inferiore al proprio Livello Barriera in uno dei Giorni di Negoziazione che compongono il Periodo di Osservazione per i Certificati Up&Up e che sia anche una Data di Osservazione per i Certificati Bonus.

“Evento di Rimborso Anticipato n-esimo” indica, limitatamente a ciascuna serie di Certificati Bonus,

L'evento che si verifica quando, in corrispondenza del Giorno di Valutazione *n-esimo*, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato è superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato. Con riferimento ai Certificati emessi a valere su di un Basket, l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* si verifica quando il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo* del componente del Basket con la peggiore variazione percentuale (calcolata tra il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo* e il suo Valore Iniziale) è superiore al Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato previsto per ciascun componente del Basket (criterio del c.d. *worst-of*).

"Giorno di Definizione" indica, per ogni Serie di Certificati con Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive di Offerta. È la data in cui vengono definiti il Valore Iniziale del Sottostante, il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo*.

"Giorno di Negoziazione" indica:

- a. per ciascun Sottostante diverso da un Indice o da un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione nel relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
- b. qualora il Sottostante sia un Indice o un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno in cui l'Indice o il Tasso di Interesse viene pubblicato dall'Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
- c. qualora il Sottostante sia un Basket, per ciascun componente il Basket si seguono le regole riportate ai precedenti punti (a) e (b).

"Giorno di Pagamento Finale" è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

"Giorno di Pagamento *n-esimo*" è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione *n-esimo* e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

"Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*" indica, per ciascuna serie di Certificati Bonus, le date, indicate come tali nelle Condizioni Definitive, per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*. Se il Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, entro 10 Giorni Lavorativi successivi. Nel caso di Certificati che abbiano come sottostante un Basket, se uno dei Giorni di Rilevazione per il Rimborso Anticipato *n-esimo* non è un Giorno di Negoziazione per un Sottostante componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, entro 10 Giorni Lavorativi successivi, fermi restando i Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* dei restanti componenti il Basket.

"Giorno di Valutazione" indica il primo Giorno Lavorativo del Periodo di Valutazione che sia anche

un Giorno di Negoziazione.

“**Giorni di Valutazione all’Emissione**” corrispondono ai giorni indicati come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Valutazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di Certificati su Basket, se uno dei Giorni di Valutazione all’Emissione non è un Giorno di Negoziazione per un’attività finanziaria componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione all’Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi.

“**Giorni di Valutazione alla Scadenza**” corrispondono ai giorni indicati come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Valutazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di Certificati su Basket, se uno dei Giorni di Valutazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione per un Sottostante componente il Basket lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo e i Giorni di Valutazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi.

“**Giorno di Valutazione Finale**” indica l’ultimo dei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Finale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Finale.

“**Giorno di Valutazione Iniziale**” indica l’ultimo dei Giorni di Valutazione all’Emissione indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In ogni caso il Giorno di Valutazione Iniziale dovrà essere un giorno appartenente al Periodo di Valutazione Iniziale. E’ la data in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Livello Barriera e limitatamente ai Certificati Bonus, il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato.

“**Giorno di Valutazione n-esimo**” indica, limitatamente a ciascuna serie di Certificati Bonus, l’ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicato come tale nelle Condizioni Definitive. In occasione del Giorno di Valutazione n-esimo, l’Agente per il Calcolo verificherà il ricorrere dell’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

“**Giorno Lavorativo**” indica un qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET).

“**Importo di Liquidazione**” indica l’importo che sarà corrisposto al Portatore dei Certificati dall’Emittente e calcolato secondo quanto di seguito previsto.

(a) Certificati Up&Up

Alla Data di Scadenza, il Portatore di Certificati Up&Up riceverà un Importo di Liquidazione calcolato secondo le seguenti formule:

- *Ipotesi in cui non si sia verificato l’Evento Barriera*

Scenario 1: in caso di Certificati su singola Attività Sottostante, se il Valore Finale del Sottostante è maggiore del Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante moltiplicato per la Partecipazione al Rialzo, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati detenuti; in caso di Certificati su Basket, se il Valore Finale di ciascuno dei Sottostanti componenti il Basket è maggiore del suo Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la minore tra le variazioni percentuali tra il Valore Finale di ciascun Sottostante componente il Basket e il suo Valore Iniziale moltiplicato per la Partecipazione al Rialzo, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati detenuti. In formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Valore Nominale} * \left[1 + \text{Partecipazione al Rialzo} * \left(\frac{\text{Valore Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

Nel caso di Certificati diversi dagli Up&Up di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione al Rialzo} * \left(\frac{\text{Valore Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

Scenario 2: in caso di Certificati su singola Attività Sottostante, se il Valore Finale del Sottostante è pari o inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Valore Iniziale e il Valore Finale del Sottostante moltiplicato per la Partecipazione al Ribasso, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati detenuti; in caso di Certificati su Basket, se il Valore Finale di almeno uno dei Sottostanti componenti il Basket è pari o inferiore al suo Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale maggiorato di un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la maggiore tra le variazioni percentuali tra il Valore Iniziale di ciascun Sottostante componente il Basket e il suo Valore Finale moltiplicato per la Partecipazione al Ribasso, il tutto moltiplicato per il numero di Certificati detenuti. In formula:

Importo di Liquidazione =

$$\text{Valore Nominale} * \left[1 + \text{Partecipazione al Ribasso} * \left(\frac{\text{Valore Iniziale} - \text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

Nel caso di Certificati diversi dagli Up&Up di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione al Ribasso} * \left(\frac{\text{Valore Iniziale} - \text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

➤ Ipotesi in cui si sia verificato l'Evento Barriera

Scenario 3: in caso di Certificati su singola Attività Sottostante, il Portatore ha diritto di ricevere, per

ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari alla somma tra Valore Nominale e un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la variazione percentuale tra il Valore Finale e il Valore Iniziale quest'ultima moltiplicata per la Partecipazione al Rialzo (nell'ipotesi A. in cui il Valore Finale del Sottostante sia maggiore del Valore Iniziale) o non moltiplicata per alcuna partecipazione (nell'ipotesi B. in cui il Valore Finale del Sottostante sia inferiore o uguale al Valore Iniziale), il tutto moltiplicato per il numero di Certificati detenuti; in caso di Certificati su Basket, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari alla somma tra Valore Nominale e un importo pari al Valore Nominale moltiplicato per la minore tra le variazioni percentuali tra il Valore Finale di ciascun Sottostante componente il Basket e il suo Valore Iniziale quest'ultima moltiplicata per la Partecipazione al Rialzo (nell'ipotesi A. in cui il Valore Finale di ciascuno dei Sottostanti componenti il Basket è maggiore del suo Valore Iniziale) o non moltiplicata per alcuna partecipazione (nell'ipotesi B. in cui il Valore Finale di almeno uno dei Sottostanti componenti il Basket è pari o inferiore al suo Valore Iniziale), il tutto moltiplicato per il numero di Certificati detenuti. In formula:

Importo di Liquidazione (ipotesi A.) =

$$\text{Valore Nominale} * \left[1 + \text{Partecipazione al Rialzo} * \left(\frac{\text{Valore Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

Nel caso di Certificati diversi dagli Up&Up di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:

$$(a) \quad \text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \text{Partecipazione al Rialzo} * \left(\frac{\text{Valore Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

(b) Importo di Liquidazione (ipotesi B.) =

$$\text{Valore Nominale} * \left[1 + \left(\frac{\text{Valore Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

Nel caso di Certificati diversi dagli Up&Up di tipo Quanto, la formula prevede, in aggiunta, la rilevanza del Tasso di Cambio, secondo la seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} * \text{Tasso di Cambio Iniziale} * \left[1 + \left(\frac{\text{Valore Finale} - \text{Valore Iniziale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] * \frac{1}{\text{Tasso di Cambio Finale}}$$

(b) Certificati Bonus

Il Portatore dei Certificati Bonus ha diritto di ricevere a scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato, ove si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, un importo pari all'Importo di Liquidazione, calcolato secondo le seguenti formule:

In relazione a Certificati Bonus su singola Attività Sottostante

- Ipotesi in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, ove previsto

Se in un Giorno di Valutazione n-esimo si verifica un Evento di Rimborso Anticipato, il Certificato scade in quel Giorno di Valutazione n-esimo e l'Importo di Liquidazione viene determinato come segue:

Importo di Liquidazione = Importo di Rimborso Anticipato n-esimo Valore Nominale* Tasso di Cambio Iniziale / Tasso di Cambio Finale*

- *Ipotesi in cui non si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, ovvero non sia previsto alcun Rimborso Anticipato dei Certificati*

Scenario 1: se **non** si è verificato l'Evento Barriera, il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al maggiore tra:

- (i) il Bonus e
- (ii) la somma tra il Bonus e il rapporto tra il Valore Finale del Sottostante e il suo Valore Iniziale meno il Bonus, moltiplicato per la Partecipazione

il tutto moltiplicato per il Valore Nominale e per il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale (ove applicabile) e il Tasso di Cambio Finale (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione = MAX [Bonus; Bonus + (Valore Finale/Valore Iniziale - Bonus) * Z] * Valore Nominale * Tasso di Cambio Iniziale / Tasso di Cambio Finale

dove Z indica la Partecipazione.

Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il rapporto tra Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale.

Scenario 2: se si è verificato l'Evento Barriera e il Valore Finale è pari o superiore al Valore Iniziale per il Bonus, a scadenza il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari alla somma tra

- (i) il Bonus e
- (ii) il rapporto tra il Valore Finale del Sottostante e il suo Valore Iniziale meno il Bonus, moltiplicato per la Partecipazione

il tutto moltiplicato per il Valore Nominale e per il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale (ove applicabile) e il Tasso di Cambio Finale (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione = Bonus + (Valore Finale/Valore Iniziale - Bonus) * Z] * Valore Nominale * Tasso di Cambio Iniziale / Tasso di Cambio Finale,

dove Z indica la Partecipazione.

Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale.

Scenario 3: se si è verificato l'Evento Barriera e il Valore Finale del Sottostante è inferiore al suo Valore Iniziale per il Bonus, a scadenza il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al rapporto tra il Valore Finale del Sottostante e il suo Valore

Iniziale, il tutto moltiplicato per il Valore Nominale e per il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale (ove applicabile) e il Tasso di Cambio Finale (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:

Importo di Liquidazione = Valore Finale/Valore Iniziale Valore Nominale * Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale*

Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale.

In relazione a Certificati Bonus su Basket

- *Ipotesi in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, ove previsto*

Se in un Giorno di Valutazione n-esimo di verifica un Evento di Rimborso Anticipato, il Certificato scade in quel Giorno di Valutazione n-esimo e l'Importo di Liquidazione viene determinato come segue:

Importo di Liquidazione = Importo di Rimborso Anticipato n-esimo Valore Nominale* Tasso di Cambio Iniziale/Tasso di Cambio Finale*

Nel caso di Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale.

- *Ipotesi in cui non si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, ovvero non sia previsto alcun Rimborso Anticipato dei Certificati*

Scenario 1: se non si è verificato l'Evento Barriera, a scadenza il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al maggiore tra:

- (i) il Bonus e
- (ii) la somma tra il Bonus e il rapporto tra il Valore Finale del Sottostante componente il Basket con la minore variazione percentuale e il suo Valore Iniziale meno il Bonus, moltiplicato per la Partecipazione,

il tutto moltiplicato per il Valore Nominale e per il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale (ove applicabile) e il Tasso di Cambio Finale (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:

*Importo di Liquidazione = MAX[Bonus; Bonus + (MIN_{i=1...} S(Valore Finale/Valore Iniziale_i - Bonus) * Z] * Tasso di Cambio Iniziale * Valore Nominale/Tasso di Cambio Finale,*

dove Z indica la Partecipazione ed S è il numero di Attività Sottostanti componenti il Basket.

Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale.

Scenario 2: se si è verificato l'Evento Barriera e il Valore Finale del Sottostante componente il Basket con la minore variazione percentuale (calcolata tra il suo Valore Finale e il suo Valore Iniziale) è pari o superiore al suo Valore Iniziale per il Bonus, a scadenza il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari alla somma tra

(i) il Bonus

(ii) e il rapporto tra il Valore Finale del Sottostante componente il Basket con la minore variazione percentuale e il suo Valore Iniziale meno il Bonus, moltiplicato per la Partecipazione,

il tutto moltiplicato per il Valore Nominale e per il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale (ove applicabile) e il Tasso di Cambio Finale (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:

*Importo di Liquidazione = [Bonus + (MIN_{i=1...S} (Valore Finale/Valore Iniziale_i - Bonus) * Z] * Tasso di Cambio Iniziale * Valore Nominale / Tasso di Cambio Finale,*

dove Z indica la Partecipazione ed S è il numero di Attività Sottostanti componenti il Basket.

Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale.

Scenario 3: se si è verificato l'Evento Barriera e il Valore Finale del Sottostante componente il Basket con la minore variazione percentuale (calcolata tra il suo Valore Finale e il suo Valore Iniziale) è inferiore al suo Valore Iniziale per il Bonus, a scadenza il Portatore ha diritto di ricevere, per ciascun Certificato detenuto, un importo in Euro pari al rapporto tra il Valore Finale del Sottostante componente il Basket con la minore variazione percentuale e il suo Valore Iniziale, il tutto moltiplicato per il Valore Nominale e per il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale (ove applicabile) e il Tasso di Cambio Finale (ove applicabile), come sintetizzato nella seguente formula:

*Importo di Liquidazione = MIN_{i= 1...S}(Valore Finale/Valore Iniziale_i) * Tasso di Cambio Iniziale * Valore Nominale / Tasso di Cambio Finale*

dove S è il numero di Attività Sottostanti componenti il Basket.

Nel caso dei Certificati Quanto, per i quali la Divisa di Riferimento è sempre convenzionalmente espressa in Euro, la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione non considera il rapporto tra il Tasso di Cambio Iniziale ed il Tasso di Cambio Finale.

“Importo di Rimborso Anticipato n-esimo” indica, per ciascuna serie di Certificati Bonus, l'importo, riportato come valore percentuale nelle Condizioni Definitive, ed utilizzato per la determinazione dell'Importo di Liquidazione in corrispondenza del Giorno di Valutazione n-esimo, al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

“Intermediari Autorizzati” indica, nel caso di Distribuzione sul SeDeX, gli intermediari autorizzati, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul SeDeX direttamente o, qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul SeDeX, trasmettendoli ad un operatore partecipante al SeDeX.

“**Livello Barriera**” è un valore corrispondente al prodotto tra la Barriera e il Valore Iniziale e rappresenta il livello del Sottostante in corrispondenza o al di sotto del quale si verifica l’Evento Barriera. È, quindi, uno dei valori di riferimento del Sottostante per determinare l’Importo di Liquidazione cui può aver diritto il Portatore dei Certificati alla scadenza. Il Livello Barriera è calcolato al Giorno di Valutazione Iniziale ed è indicato nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione. Nel caso di Certificati su Basket, il Livello Barriera sarà specificamente calcolato per ciascuna delle attività finanziarie componenti il Basket. Nei casi di Certificati con Sottostante rappresentato da un Tasso di Interesse, il Livello Barriera sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

“**Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo**” indica, per ciascuna serie di Certificati Bonus, un valore corrispondente al prodotto tra la Soglia n-esima del Sottostante per il Rimborso Anticipato ed il Valore Iniziale e rappresenta il livello del Sottostante al di sopra del quale si verifica l’Evento di Rimborso Anticipato n-esimo; tale valore è riportato nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione. Nel caso di Certificati su Basket, il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo sarà specificamente calcolato per ciascuna delle attività finanziarie componenti il Basket.

“**Lotto Minimo di Esercizio**” o “**Lotto Minimo**” indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l’esercizio. Per ciascuna Serie di Certificati è indicato nelle relative Condizioni Definitive.

“**Mercato Correlato**” indica, per ciascuna merce, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale merce, come stabilito dall’Agente di Calcolo.

“**Mercato Derivato di Riferimento**” indica, per ciascuna Azione, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, il mercato regolamentato degli strumenti derivati sul quale sono quotati contratti di opzione o contratti a termine aventi ad oggetto l’Azione, come stabilito dall’Agente di Calcolo.

“**Mercato di Riferimento**” indica il mercato regolamentato cui fa riferimento ciascun Sottostante diverso da un Indice o un Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

“**n**” indica il numero di Giorni di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato previsti, indicati come tali nelle Condizioni Definitive;

“**Net Asset Value**” o “**NAV**” indica il valore del patrimonio netto per azione o quota degli ETF, come calcolato e pubblicato dalla SGR o da altro soggetto per conto della SGR.

“**Operatore Incaricato**” indica, nelle ipotesi di Distribuzione sul SeDeX, il soggetto incaricato dall’Emittente di esporre le proposte in vendita dei Certificati sul SeDeX ai sensi dell’articolo 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

“**Partecipazione**” indica, limitatamente ai Certificati Bonus, la percentuale riportata come tale nelle Condizioni Definitive, maggiore o uguale a 0%. Tale percentuale indica il grado di partecipazione alla *performance* positiva del Sottostante.

“**Partecipazione al Rialzo**” indica, per ciascuna Serie di Certificati Up&Up, la percentuale indicata

come tale, nelle relative Condizioni Definitive, sempre maggiore dello 0%. Tale percentuale indica il grado di partecipazione alla *performance* positiva del Sottostante.

“**Partecipazione al Ribasso**” indica, per ciascuna Serie di Certificati Up&Up, la percentuale indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive, sempre maggiore dello 0%. Tale percentuale indica il grado di partecipazione alla *performance* negativa del Sottostante.

“**Periodo di Offerta**” indica il periodo, indicato nelle relative Condizioni Definitive d’Offerta, nel quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati.

“**Periodo di Osservazione**” indica il periodo che intercorre tra il Giorno di Negoziazione successivo al Giorno di Valutazione Iniziale e il Giorno di Valutazione Finale, fino alla determinazione del Valore Finale.

“**Periodo di Valutazione Finale**” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e che ha durata di 20 (venti) Giorni Lavorativi e che ha durata di 20 Giorni Lavorativi. In caso di Sconvolgimenti di Mercato, se tali sconvolgimenti si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale, l’Agente per il Calcolo provvederà a calcolare l’Importo di Liquidazione da riconoscere al Portatore utilizzando l’Equo Valore di Mercato dei Certificati. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, il Periodo di Valutazione Finale inizia a decorrere da due Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Scadenza.

“**Periodo di Valutazione Iniziale**” indica il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Emissione e che ha durata di 20 (venti) Giorni Lavorativi. In caso di Sconvolgimenti di Mercato, se tali sconvolgimenti si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Iniziale, l’Agente per il Calcolo provvederà a calcolare l’Importo di Liquidazione da riconoscere al Portatore utilizzando l’Equo Valore di Mercato dei Certificati.

“**Portatore**” indica il portatore dei Certificati.

“**Prezzo del Sottostante**” è il valore indicato come tale nelle Condizioni Definitive di Quotazione ed utilizzato ai fini della determinazione del Prezzo Indicativo dei Certificati.

“**Prezzo di Emissione**” è il prezzo indicato come tale nelle Condizioni Definitive d’Offerta al quale sarà possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

“**Prezzo di Riferimento**” indica:

- (i) con riferimento alle Azioni Italiane, il prezzo di riferimento dell’Azione, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall’Agente per il Calcolo;
- (ii) con riferimento alle Azioni Estere, il prezzo di chiusura dell’Azione rilevato dall’Agente per il Calcolo sul Mercato di Riferimento;
- (iii) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, il valore dell’Indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono, come definito e calcolato dallo Sponsor dell’Indice (come

di seguito definito), rilevato dall'Agente per il Calcolo;

- (iv) con riferimento agli ETF (i) un importo pari al NAV (*Net Asset Value*) come risultante dalla quotazione effettuata dalla Borsa di Riferimento, oppure (ii) un importo pari al prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dalla relativa Borsa di Riferimento al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle relative Condizioni Definitive. In caso di richiesta di ammissione a quotazione presso il SeDeX, si dovrà necessariamente optare per la modalità di determinazione del Prezzo di Riferimento di cui al punto (ii);
- (v) con riferimento a tutti gli Indici diversi da quelli di cui al precedente punto (iii), il valore di chiusura dell'Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell'Indice, rilevato dall'Agente per il Calcolo;
- (vi) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli elencati dai numeri (i) a (iv) che precedono, il prezzo ufficiale indicato nelle relative Condizioni Definitive rilevato dall'Agente per il Calcolo;

Nell'ipotesi di Certificati su Basket, il Prezzo di Riferimento delle attività finanziarie componenti il Basket verrà calcolato applicando le regole di rilevazione di ciascuna di esse.

Nel caso di Certificati Quanto, il Prezzo di Riferimento è, per convenzione, sempre espresso in Euro, sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro.

“**Prospetto di Base**” indica il prospetto di base relativo ai Certificati, redatto ai sensi della Direttiva Prospetto e secondo gli schemi del Regolamento 809/2004/CE, depositato presso la CONSOB in data 4 novembre 2016 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0098500/16 del 4 novembre 2016, disponibile presso la sede legale dell'Emittente in via Roncaglia, 12, Milano e consultabile sul sito internet dell'Emittente, www.aletticertificate.it.

“**Quantità Emessa**” indica il numero di Certificati emessi per ogni Serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive di Quotazione.

“**Quantità Offerta**” indica il numero di Certificati offerti per ogni Serie ed è indicata nelle Condizioni Definitive d'Offerta.

“**Quantitativo Offerto Minimo**” indica, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il quantitativo minimo dell'Offerta. Ove previsto, e nel caso non sia raggiunto, l'Emittente si riserva di ritirare l'Offerta.

“**Quanto**” è la caratteristica, indicata ove previsto nelle Condizioni Definitive, per cui il Sottostante è espresso convenzionalmente in Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità di divisa non Euro = 1 Euro, qualunque sia la Divisa di Riferimento.

“**Regolamento 809/2004/CE**” indica il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della Direttiva Prospetto per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento,

la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, così come successivamente modificato ed integrato.

“Regolamento dei Certificati” indica il presente regolamento che disciplina le caratteristiche dei Certificati descritti nel Prospetto di Base, disponibile presso la sede legale dell’Emittente in via Roncaglia, 12, Milano, e consultabile sul sito internet dell’Emittente, www.aleticertificate.it.

“Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.” o **“Regolamento di Borsa”** Indica il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall’assemblea di Borsa Italiana del 16 luglio 2010 e approvato dalla Consob con delibera n. 17467 del 7 settembre 2010, come successivamente modificato ed integrato.

“Responsabile del Collocamento” indica Banca Aletti ovvero il diverso altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive d’Offerta.

“Sconvolgimento di Mercato” indica, fatta eccezione per Indici o Tassi di Interesse, la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche uno o più componenti del Basket) sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento o sul Mercato Correlato. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento), né l’esaurimento degli scambi nell’ambito del contratto in oggetto. In relazione agli Indici o ai Tassi di Interesse sottostanti, l’espressione Sconvolgimento di Mercato indica una sospensione della pubblicazione dell’Indice o del Tasso di Interesse medesimo.

Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Iniziale e/o almeno uno dei Giorni di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* è un giorno in cui è in atto uno Sconvolgimento di Mercato e lo stesso si protrae per tutti i 10 Giorni Lavorativi successivi allo stesso, l’Emittente determinerà il Valore Iniziale, il Livello Barriera, il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato e/o il Valore del Sottostante per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base degli ultimi valori di mercato di ciascun Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L’Emittente provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore. Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale, l’Agente per il Calcolo provvederà a calcolare l’Importo di Liquidazione utilizzando l’Equo Valore di Mercato dei Certificati da lui stesso determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile.

“Società di Gestione del Risparmio” o **“SGR”** indica la società, indicata nelle Condizioni Definitive, che si occupa della gestione degli ETF.

“Soggetti Collocatori” o **“Collocatori”** indica i soggetti incaricati del collocamento dei Certificati, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive di Offerta.

“Soglia del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo*” indica, limitatamente a ciascuna serie di Certificati Bonus, il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive che potrà essere sia

superiore che inferiore al 100% e che, moltiplicato per il Valore Iniziale del Sottostante, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale, determina il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato.

“**Sportello di Pagamento**” indica lo sportello dell’Emittente sito in Via Roncaglia n. 12, Milano.

“**Sponsor**” o “**Istituto di Riferimento**” indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice o Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto elemento costitutivo di un Basket, indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

“**Tasso di Cambio Finale**” indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro denominato “*WM Reuters Benchmark Rate MID intraday*” rilevato il Giorno di Valutazione Finale e diffuso alle ore 14.00 CET (*Central European Time*) dall’*information provider* Reuters. Per quanto riguarda la determinazione dell’importo da riconoscere al Portatore nei casi di Certificati Bonus al verificarsi dell’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro denominato “*WM Reuters Benchmark Rate MID intraday*” rilevato rispettivamente il Giorno di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, e diffuso alle ore 14.00 CET (*Central European Time*) dall’*information provider* Reuters. Il Tasso di Cambio Finale non si applica ai Certificati Quanto e ai Certificati non Quanto nel caso in cui la valuta di denominazione del Sottostante sia l’Euro.

“**Tasso di Cambio Iniziale**” indica il *fixing* del tasso di cambio della Divisa di Riferimento contro Euro denominato “*WM Reuters Benchmark Rate MID intraday*” rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale e diffuso alle ore 14.00 CET (*Central European Time*) dall’*information provider* Reuters. Il Tasso di Cambio Iniziale sarà indicato nell’Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione pubblicati sul sito internet www.alettificertificate.it. Il Tasso di Cambio Iniziale non si applica ai Certificati Quanto e ai Certificati non Quanto nel caso in cui la valuta di denominazione del Sottostante sia l’Euro.

“**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**” indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.

“**Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo***” indica, limitatamente ai Certificati Bonus, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore del Sottostante per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* è determinato il Giorno di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* dall’Agente per il Calcolo per verificare il ricorrere di un Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*. Nelle ipotesi di Certificati su Basket, ove siano previsti più Giorni di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, per ciascuna attività finanziaria componente il Basket verrà calcolata la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento della stessa rilevati nei Giorni di Rilevazione per l’Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo* indicati nelle Condizioni Definitive.

“**Valore Finale del Sottostante**” o “**Valore Finale**” indica, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione alla Scadenza indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di Valutazione alla Scadenza, la media aritmetica o il valore

massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore Finale del Sottostante è determinato il Giorno di Valutazione Finale dall'Agente per il Calcolo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione. Nell'ipotesi di Certificati su Basket, ove siano previsti più Giorni di Valutazione alla Scadenza, per ciascuna attività finanziaria componente il Basket verrà calcolata la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento della stessa rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive.

“Valore Iniziale del Sottostante” o **“Valore Iniziale”** indica, come stabilito nelle Condizioni Definitive, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione all'Emissione indicato nelle Condizioni Definitive o (ii), in caso di più Giorni di valutazione all'Emissione, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione indicati nelle Condizioni Definitive. Il Valore Iniziale del Sottostante indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante riportato nell'Avviso Integrativo e nelle Condizioni Definitive di Quotazione. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Valore Iniziale del Sottostante indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale e riportato, come definitivo, nelle relative Condizioni Definitive d'Offerta e Condizioni Definitive di Quotazione. Nell'ipotesi di Certificati su Basket, ove siano previsti più Giorni di Valutazione all'Emissione, per ciascuna attività finanziaria componente il Basket verrà calcolata la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento della stessa rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione indicati nelle Condizioni Definitive.

“Valore Nominale” indica, per ogni Serie di Certificati, l'importo indicato come tale nelle relative Condizioni Definitive.

Articolo 3 – Collocamento

1. Il collocamento dei Certificati sarà effettuato in sede, fuori sede o avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza (collocamento *on-line*). Inoltre, l'Emittente può avvalersi del SeDeX per la distribuzione dei Certificati ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa.

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive di Offerta.

2. L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'offerta, senza preavviso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali promotori finanziari incaricati, nel caso di:
 - mutate esigenze dell'Emittente;
 - mutate condizioni di mercato;
 - raggiungimento dell'ammontare totale di ciascuna offerta.
 3. L'Emittente darà comunicazione al pubblico della chiusura anticipata dell'offerta tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.
- 3-bis In caso di Distribuzione sul SeDex, l'Emittente ha la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche ove non sia stato raggiunto l'importo massimo della Singola Offerta

indicato nelle Condizioni Definitive, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di acquisto e dandone comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS, e dovranno contestualmente trasmettere tale avviso alla CONSOB.

4. Tutte le adesioni validamente effettuate e pervenute prima della chiusura anticipata dell'offerta saranno soddisfatte ed i relativi Certificati saranno assegnati. Non sono previsti criteri di riparto.
5. L'Emittente si riserva altresì la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta secondo le medesime forme e modalità previste nel caso di chiusura anticipata dell'offerta di cui sopra.

In caso di Distribuzione sul SeDeX, la decisione di prorogare il Periodo di Offerta, congiuntamente all'indicazione della nuova Data di Regolamento, verrà tempestivamente comunicata al pubblico, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS, e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

6. La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito modulo di adesione (il "**Modulo di Adesione**"), disponibile presso le sedi e le filiali del/dei Soggetto/i Collocatore/i, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

6-bis L'Emittente può avvalersi del SeDeX per la distribuzione dei Certificati ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa, dandone indicazione nelle Condizioni Definitive. In tal caso, le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il SeDeX avvalendosi di Intermediari Autorizzati che immettano l'ordine direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul SeDeX - per il tramite degli operatori partecipanti al SeDeX.

L'Emittente incaricherà un soggetto (l'Operatore Incaricato) per esporre le proposte in vendita dei Certificati sul SeDeX come specificato al paragrafo *5-bis.4.1* che segue.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul SeDeX - per il tramite degli operatori partecipanti al SeDeX, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto dei Certificati, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da Borsa Italiana nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione dei Certificati.

I Certificati saranno distribuiti fino al raggiungimento dell'ammontare totale indicato nelle Condizioni Definitive; pertanto, (i) la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e (ii) l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione dei Certificati.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, Borsa Italiana stabilirà con avviso

la data di avvio delle negoziazioni sul SeDeX dei Certificati.

Gli investitori che intendono acquistare i Certificati durante il Periodo d'Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario Autorizzato, che trasmetterà l'ordine di acquisto ricevuto direttamente o – qualora non sia abilitato ad operare sul SeDeX – per il tramite di un operatore partecipante al SeDeX, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'Intermediario Autorizzato medesimo.

All'investitore che non sia cliente dell'Intermediario Autorizzato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto dei Certificati sul SeDeX potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei Certificati richiesti, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta dei Certificati. In caso di mancata o parziale vendita dei Certificati, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore dei Certificati venduti, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico.

Salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, tra cui le previsioni di cui all'articolo 95-*bis* del TUF, le proposte di acquisto sono irrevocabili. Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di offerta salvo l'eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul SeDeX di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di Soggetti Collocatori, le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili; nel caso in cui i Collocatori venissero nominati durante il Periodo di Offerta, il nominativo dei Collocatori verrà reso noto con avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A., e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

7. Ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell'articolo 95-*bis*, comma 2, del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al/ai Soggetto/i Collocatore/i o, in caso di Distribuzione sul SeDeX, all'Intermediario Autorizzato, o secondo le modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo. Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso.
8. Ai sensi degli articoli 30 e 32 del TUF, il/i Soggetto/i Collocatore/i o, in caso di Distribuzione sul SeDeX, gli Intermediari Autorizzati, ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite internet (collocamento *on-line*). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero *on-line*, viene comunicata e descritta nelle

Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.

9. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Conseguentemente, l'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell'investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Testo Unico della Finanza, non costituiscono offerta fuori sede: (a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali come individuati ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del medesimo Testo Unico della Finanza; e (b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti nonché ai collaboratori non subordinati dell'Emittente, della controllante effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, le modalità in cui l'investitore potrà esercitare il diritto di recesso.
10. Ai sensi dell'articolo 67 - *duodecies* del D.lgs. del 6 settembre 2005, n. 206 ("*Codice del Consumo*"), l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza potrà essere sospesa, per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, se intende riconoscere specificamente il diritto di recesso a favore dell'investitore in relazione ai contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza. In tal caso, l'Emittente indicherà la data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza nonché il periodo di tempo entro il quale potrà essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo. Nel caso in cui il diritto di recesso non venga riconosciuto, l'Emittente ne darà apposita informativa nelle relative Condizioni Definitive.

Agli ordini di acquisto dei Certificati effettuati sul SeDeX avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Intermediari Autorizzati che non siano Collocatori, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

11. Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e il giorno antecedente ovvero, in caso di Distribuzione sul SeDeX, due giorni antecedenti, l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, quest'ultimo potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (in caso di Distribuzione sul SeDeX, tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB entro l'inizio dell'offerta dei relativi Certificati.
12. L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta e, in caso

di Distribuzione sul SeDeX, anche il non raggiungimento del Quantitativo Offerto Minimo. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (in caso di Distribuzione sul SeDeX, tramite Borsa Italiana nei termini previsti da Borsa stessa mediante il sistema SDIR-NIS) reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

13. Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'Offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'Offerta saranno perciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.

Articolo 4 - Forma e Circolazione dei Certificati

1. I Certificati sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Piazza Affari, 6 - 20123 Milano) ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis ss. del TUF ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e della relativa società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).
2. Conseguentemente, fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli Intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Articolo 5 - Esercizio dei Certificati e rinuncia

Esercizio automatico

1. I Certificati saranno considerati come automaticamente esercitati alla scadenza (vale a dire, il Giorno di Valutazione Finale) ovvero, limitatamente ai Certificati Bonus, al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato, alla Data di Rimborso Anticipato.
2. Nessuna forma di esercizio dei Certificati diversa da quella automatica descritta nel presente articolo è ammessa durante la vita degli stessi.

Rinuncia all'esercizio

1. Il Portatore ha la facoltà di comunicare allo Sportello di Pagamento (presso la sede dell'Emittente, in via Roncaglia, 12, Milano) la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Rimborso Anticipato ovvero al Giorno di Valutazione Finale.
2. Per una valida rinuncia all'esercizio automatico alla scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare allo Sportello di Pagamento, o inviare via fax al numero +39 059 587801, per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello predisposto dall'Emittente e disponibile sul sito internet

www.aleticertificate.it. Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati per i quali si desidera esercitare la rinuncia all'esercizio. È esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

3. Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza, i Certificati si intenderanno comunque automaticamente esercitati.
4. In relazione a ciascuna serie di Certificati, qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venga espressa per un numero di Certificati non corrispondente ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.
5. Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

Imposte e spese

Tutte le imposte e spese inerenti all'esercizio del Certificato sono a carico del Portatore.

Articolo 6 - Calcolo e pagamento dell'Importo di Liquidazione

1. In seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla scadenza o, limitatamente ai Certificati Bonus, nel caso in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato *n-esimo*, alla Data di Rimborso Anticipato, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione, determinato dall'Agente per il Calcolo.
2. Il pagamento viene effettuato dallo Sportello di Pagamento mediante accredito sul conto dell'Intermediario aderente a Monte Titoli entro cinque Giorni Lavorativi rispettivamente dal Giorno di Valutazione *n-esimo* ovvero dal Giorno di Valutazione Finale.
3. Se per tutta la durata del Periodo di Valutazione Finale si protraggono degli Sconvolgimenti di Mercato, l'Importo di Liquidazione corrisponderà all'Equo Valore di Mercato dei Certificati, così come determinato dall'Agente per il Calcolo.
4. Se il Giorno di Valutazione *n-esimo* ovvero il Giorno di Valutazione Finale si verifica uno degli "Eventi relativi al Sottostante", di cui all'Articolo 7, lo stesso viene spostato sino al giorno della comunicazione ai Portatori, come individuato dal medesimo Articolo 7.
5. L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei Certificati.

Articolo 7 - Eventi di turbativa relativi al Sottostante

(a) Certificati Up & Up

Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Azione o da un Basket di Azioni

1. Nel caso in cui un'Azione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Azioni, sia oggetto di eventi rilevanti, come individuati al seguente punto 2 (gli "Eventi Rilevanti"), l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle Serie di Certificati per le quali il Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.
2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:
 - (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell'Azione Sottostante;
 - (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove Azioni della stessa categoria dell'Azione Sottostante;
 - (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di Azioni di categoria diversa dall'Azione Sottostante, di Azioni con *warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *warrant*;
 - (d) operazioni di fusione della società emittente dell'Azione Sottostante;
 - (e) operazioni di scissione della società emittente dell'Azione Sottostante;
 - (f) distribuzione di dividendi straordinari;
 - (g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.
3. L'Emittente definisce le modalità di rettifica dell'Azione Sottostante e/o di ciascuna Azione componente il Basket in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare la Partecipazione e/o il Livello Barriera e/o l'Azione Sottostante e/o il Valore Iniziale viene determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - (i) laddove sull'Azione sottostante oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine borsistico, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione o i contratti a termine borsistici considerati;
 - (ii) laddove sull'Azione sottostante oggetto dell'Evento Rilevante non esistano contratti di opzione o a termine borsistici negoziati su un Mercato Derivato di Riferimento, ovvero esistano ma l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, la rettifica viene determinata secondo la prassi internazionale di mercato.

Laddove l'Azione rettificata sia parte di un Basket di Azioni, l'Emittente rettificherà il Basket Sottostante in funzione della ponderazione dell'Azione rettificata.

4. In ogni caso, l'applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:
- (i) se il fattore di rettifica K , da applicare alla Partecipazione e/o al Livello Barriera e/o al Sottostante e/o al Valore Iniziale nel caso 2 (g), è compreso fra 0,98 e 1,02 ($0,98 < K < 1,02$), allora non viene apportata alcuna modifica, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati;
 - (ii) nei casi previsti dal punto 2 (e), la rettifica verrà effettuata sostituendo al Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del core business della società la cui azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante, oppure rettificando la Partecipazione e/o il Livello Barriera e/o il Sottostante e/o il Valore Iniziale, applicando un fattore di rettifica K , oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:
 - (a) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento, verranno rettificati la Partecipazione e/o il Livello Barriera e/o il Sottostante e/o il Valore Iniziale utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo buona fede e prassi di mercato dall'Agente per il Calcolo;
 - (b) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento, ma a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo buona fede e prassi di mercato dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati la Partecipazione e/o il Livello Barriera e/o il Valore Iniziale e verrà sostituita al Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante.
 - (c) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo buona fede e prassi di mercato dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, verrà sostituita al Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui Azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante.
5. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.
6. Qualora:
- (i) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche della Partecipazione e/o del Livello Barriera, del Sottostante e/o del Valore Iniziale, ovvero

- (ii) a seguito di Eventi Rilevanti il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero
- (iii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, ovvero
- (iv) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziato (c.d. "delisting"),
 - (a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Azione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
 - (b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Azioni, l'Emittente sostituirà l'Azione con un titolo azionario sostitutivo.

Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l'Emittente valuterà che:

- (i) il titolo azionario prescelto sia quotato su un Mercato di Riferimento di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza del Mercato di Riferimento del titolo azionario sostituito; e
- (ii) l'attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.

Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verificano in relazione alla maggioranza delle Azioni che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b) verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 9 del Regolamento entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, sul sito internet dell'Emittente www.aletticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.
9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la

constatazione di quanto previsto ai punti 6, 7 e 8, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici

1. Nel caso in cui l'Indice sottostante, ovvero uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo. Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolate dal Soggetto Terzo mediante avviso pubblicato nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento.
2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice, ovvero di uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice, ovvero ad uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, un nuovo Indice, l'Emittente avrà il diritto di:
 - (i) sostituire l'Indice sottostante con l'Indice come modificato o con l'Indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro Indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero
 - (ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto 3, qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede.
3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Indice sostitutivo:
 - (i) nel caso di Certificati su singolo Indice, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
 - (ii) nel caso di Certificati su Basket di Indici, l'Emittente sostituirà l'Indice con un Indice sostitutivo. Nella scelta dell'Indice sostitutivo l'Emittente valuterà che:
 - (a) i titoli inclusi nell'Indice prescelto siano quotati su Mercati di Riferimento di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza dei Mercati di Riferimento dei titoli dell'Indice sostituito; e
 - (b) l'attività economica prevalente delle società emittenti i titoli inclusi nell'Indice sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima delle società

emittenti i titoli inclusi nell'Indice sostituito.

- (iii) Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b), ove non diversamente previsto dalla legge, verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 9 del Regolamento entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

Qualora gli Istituti di Riferimento o i Soggetti Terzi dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte degli Indici componenti il Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di indici sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, mediante pubblicazione di un apposito avviso nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.
5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorati dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.
7. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

Eventi relativi al Sottostante costituito da Tassi di Interesse o a Basket di Tassi di Interesse

1. Nel caso in cui il Tasso di Interesse, ovvero i Tassi di Interesse componenti il Basket vengano calcolati e pubblicati da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo. Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, mediante pubblicazione di un apposito avviso nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento ed entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse così come calcolato dal Soggetto Terzo.
2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Tasso di Interesse, ovvero di uno o più dei Tassi di Interesse componenti il Basket, potranno aversi le seguenti ipotesi:
 - (i) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Tasso di Interesse precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il Tasso di Interesse come modificato o sostituito;

- (ii) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Tasso di Interesse dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato.
 - (iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.
3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Tasso di Interesse sostitutivo:
- (i) nel caso di Certificati su singolo Tasso di Interesse, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
 - (ii) nel caso di Certificati su Basket di Tassi di Interesse, l'Emittente sostituirà il singolo Tasso di Interesse con un Tasso di Interesse sostitutivo.

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei Tassi di Interesse componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di Tassi di Interesse sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate mediante pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità di cui all'Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.

5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute

1. Nel caso in cui la Valuta sottostante, in quanto valuta avente corso legale nel Paese o nella

giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento, venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicata come la "Nuova Divisa di Riferimento") e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo, la Valuta sottostante sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento.

2. Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del paragrafo che precede, l'Emittente potrà:
 - (i) nel caso di Certificati su singola valuta, annullare i Certificati e adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
 - (ii) nel caso di Certificati su Basket di valute, sostituire la singola valuta con una valuta sostitutiva.

Qualora si rendesse necessario annullare la maggioranza delle valute componenti il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

3. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante, l'Emittente provvederà ad informare i Portatori, mediante pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità di cui all'Articolo 9 del Regolamento, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.
4. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci

1. Nel caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza) ovvero si verifichi un qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento, a condizione che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente per il Calcolo, quest'ultimo avrà, ove applicabile, la facoltà di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica adottati da un Mercato Correlato di Merci in relazione all'evento verificatosi sui contratti di opzione o future sulla medesima merce trattata su quel Mercato Correlato di Merci.

2. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate, mediante pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità di cui all'Articolo 9, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato..
3. Le rettifiche apportate ai sensi del precedente punto 1 saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un future su Mercì o da un Basket di future su Mercì

1. Nel caso in cui il prezzo del *future* su Mercì, ovvero il prezzo di uno o più dei future su Mercì componenti il Basket venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Mercato di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), il Mercato di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo. Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, mediante pubblicazione di un apposito avviso nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento ed entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana, la comunicazione verrà altresì effettuata a Borsa Italiana per la diffusione al mercato.
2. Nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del *future* su Mercì, ovvero di uno o più dei future su Mercì componenti il Basket, incluse. Senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Prezzo di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al *future* su Mercì una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:
 - (i) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del future su Mercì precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il future su Mercì come modificato o sostituito;
 - (ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del *future* su Mercì dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Basket di future su Mercì, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo *future* su Mercì all'interno del Basket;
 - (iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai

Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

3. Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del *future* su Mercì, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un *future* su merci sostitutivo:
 - (i) nel caso di Certificati su singolo *future* su Mercì, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
 - (ii) nel caso di Certificati su Basket di *future* su Mercì, l'Emittente sostituirà il singolo *future* su Mercì con un *future* su Mercì sostitutivo.

Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei *future* su Mercì componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di *future* su Mercì sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante, l'Emittente provvederà ad informare i Portatori, mediante pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità di cui all'Articolo 9 del Regolamento, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.
5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni

1. Qualora in relazione ad un'Obbligazione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Titoli:
 - (i) la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti sul mercato di quotazione, ovvero
 - (ii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,
 - (iii) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziata (c.d. "*delisting*");
 - (iv) si verifichi un'ipotesi di insolvenza o avvio di una procedura concorsuale che coinvolga l'emittente del Sottostante e tale ipotesi determini, ai sensi del regolamento del Sottostante medesimo o ai sensi di legge o per provvedimento autoritativo, un'estinzione anticipata del Sottostante,

- (a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Obbligazione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
- (b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Obbligazioni, l'Emittente sostituirà l'Obbligazione con un'altra obbligazione avente caratteristiche assimilabili oppure, a propria discrezione, eliminerà l'Obbligazione considerata e ridistribuirà i pesi attribuiti a ciascuna Obbligazione componente il Basket. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verificano in relazione alla maggioranza delle Obbligazioni Sottostanti che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.
- (v) tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti verranno fatte mediante pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità previste all'Articolo 9 del Regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 1, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
3. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venga gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l'Obbligazione sottostante dovesse essere quotata su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte mediante pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità previste dall'Articolo 9. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF

1. Nel caso in cui, in relazione ad un ETF ovvero ad uno o più ETF componenti il Basket di ETF, si verificano circostanze tali da modificare le caratteristiche e/o la natura dell'ETF, intendendosi per tali, a titolo indicativo e comunque non esaustivo, una delle seguenti circostanze:
- (i) cambiamento della politica di investimento dell'ETF, modifica dell'indice *benchmark*, sostituzione della Società di Gestione del Risparmio ovvero della SICAV, modifica della politica di distribuzione dei proventi;
- (ii) modifiche nelle modalità di calcolo e/o di rilevazione del Prezzo di Liquidazione nelle regole del Mercato di Riferimento;
- (iii) modifica significativa delle commissioni relative all'ETF ovvero ad uno o più degli ETF che compongono il Basket;

(iv) *delisting* o liquidazione dell'ETF o ritiro di autorizzazione o di registrazione da parte del relativo organismo di regolamentazione;

(v) fusione o incorporazione di un ETF in altro ETF;

(vi) insolvenza, liquidazione, fallimento o analoghe procedure relative alla SGR.

2. In tali casi, l'Emittente avrà il diritto di:

(i) sostituire l'ETF indicato come Sottostante, ovvero uno o più degli ETF che compongono il Basket, con l'ETF modificato, sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") che assicuri la continuità con l'Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il volere economico dei certificati medesimi;

(ii) effettuare gli opportuni aggiustamenti all'ETF indicato come Sottostante, eventualmente anche moltiplicandolo, ove necessario, per un Coefficiente di Adeguamento che assicuri la continuità con l'Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il valore economico dei Certificati medesimi;

(iii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato.

3. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione del verificarsi di uno degli eventi di cui sopra nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento mediante pubblicazione di un apposito avviso nei modi previsti dall'Articolo 9 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione. I Portatori saranno, altresì, messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati secondo le modalità previste dall'Articolo 9 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale Equo Valore di Mercato. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

4. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è stato determinato.

5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni in quanto previste al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e l'Emittente.

(b) Certificati Bonus

Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Azione o da un Basket di Azioni

1. Nel caso in cui un'Azione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Azioni, sia oggetto di Eventi Rilevanti, come individuati al seguente punto 2, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle Serie di Certificati per le quali il Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.

2. Costituiscono Eventi Rilevanti i seguenti eventi:
- (a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell’Azione Sottostante;
 - (b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove Azioni della stessa categoria dell’Azione Sottostante;
 - (c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di Azioni di categoria diversa dall’Azione Sottostante, di Azioni con *warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *warrant*;
 - (d) operazioni di fusione della società emittente dell’Azione Sottostante;
 - (e) operazioni di scissione della società emittente dell’Azione Sottostante;
 - (f) distribuzione di dividendi straordinari;
 - (g) distribuzione di dividendi mediante un aumento di capitale gratuito;

altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.

3. L’Emittente definisce le modalità di rettifica dell’Azione Sottostante e/o di ciascuna Azione componente il Basket in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell’Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Livello Barriera e/o l’Azione Sottostante e/o il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo*, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

(iii) laddove sull’Azione sottostante oggetto dell’Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine borsistico, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione o i contratti a termine borsistici considerati;

(iv) laddove sull’Azione sottostante oggetto dell’Evento Rilevante non esistano contratti di opzione o a termine borsistici negoziati su un Mercato Derivato di Riferimento, ovvero esistano ma l’Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, la rettifica viene determinata secondo la prassi internazionale di mercato.

Laddove l’Azione rettificata sia parte di un Basket di Azioni, l’Emittente rettificcherà il Basket Sottostante in funzione della ponderazione dell’Azione rettificata.

4. In ogni caso, l’applicazione dei criteri di rettifica indicati ai punti 3 (i) e 3 (ii) avverrà nel rispetto di quanto di seguito previsto:
- (i) se il fattore di rettifica K , da applicare al Livello Barriera e/o al Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato *n-esimo* e/o al Valore Iniziale nel caso 2 (g) è compreso fra 0,98 e

1,02 ($0,98 < K < 1,02$), allora non viene apportata alcuna modifica, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione nei Certificati;

(ii) nei casi previsti dal punto 2 (e), la rettifica verrà effettuata sostituendo all'Azione Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del core business della società la cui azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante, oppure rettificando il Livello Barriera e/o il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e/o il Valore Iniziale applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:

(a) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento, verranno rettificati il Livello Barriera e/o il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e/o il Valore Iniziale utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, o calcolati secondo buona fede e prassi di mercato dall'Agente per il Calcolo;

(b) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento, ma a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo buona fede e prassi di mercato dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, verranno rettificati Livello Barriera, e/o il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e/o il Valore Iniziale e verrà sostituita al Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante;

(c) per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su un Mercato di Riferimento e a cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, o calcolato secondo buona fede e prassi di mercato dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, verrà sostituita al Sottostante l'azione della società riveniente dalla scissione che proseguirà lo svolgimento del *core business* della società la cui Azione è stata oggetto dell'Evento Rilevante.

5. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

6. Qualora:

(iii) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche del Livello Barriera e/o il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e/o del Valore Iniziale e/o dell'Azione Sottostante, ovvero

(iv) a seguito di Eventi Rilevanti il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero

(v) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, ovvero

- (vi) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziato (c.d. “*delisting*”),
- (a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Azione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati;
 - (b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Azioni, l’Emittente sostituirà l’Azione con un titolo azionario sostitutivo.

Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l’Emittente valuterà che:

- (i) il titolo azionario prescelto sia quotato su un Mercato di Riferimento di primaria importanza nell’ambito dello stesso continente di appartenenza del Mercato di Riferimento del titolo azionario sostituito; e
- (ii) l’attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.

Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verificano in relazione alla maggioranza delle Azioni che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l’Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all’Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b) verranno fatte secondo le modalità previste all’Articolo 9 del Regolamento entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell’Evento Rilevante.

7. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 6, l’Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
8. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell’emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell’Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l’Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, sul sito internet dell’Emittente www.aletticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.
9. Le rettifiche apportate ai Certificati secondo i criteri indicati ai precedenti punti 3 e 4 e la constatazione di quanto previsto ai punti 6, 7 e 8, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l’Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice o da un Basket di Indici

1. Nel caso in cui l'Indice sottostante, ovvero uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo. Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolate dal Soggetto Terzo mediante avviso pubblicato nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento.
2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice, ovvero di uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice, ovvero ad uno o più degli Indici componenti il Basket di Indici, un nuovo Indice, l'Emittente avrà il diritto di:
 - (iii) sostituire l'Indice sottostante con l'Indice come modificato o con l'Indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") volto e a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro Indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero
 - (iv) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo punto 3, qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede.
3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Indice sostitutivo:
 - (i) nel caso di Certificati su singolo Indice, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
 - (ii) nel caso di Certificati su Basket di Indici, l'Emittente sostituirà l'Indice con un Indice sostitutivo. Nella scelta dell'Indice sostitutivo l'Emittente valuterà che:
 - (a) i titoli inclusi nell'Indice prescelto siano quotati su Mercati di Riferimento di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza dei Mercati di Riferimento dei titoli dell'Indice sostituito; e
 - (b) l'attività economica prevalente delle società emittenti i titoli inclusi nell'Indice sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima delle società emittenti i titoli inclusi nell'Indice sostituito.
 - (iii) Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti (a) e (b), ove non diversamente previsto dalla legge, verranno fatte secondo le modalità previste all'Articolo 9 del Regolamento entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi

dell'Evento Rilevante.

Qualora gli Istituti di Riferimento o i Soggetti Terzi dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte degli Indici componenti il Basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di indici sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, mediante pubblicazione di un apposito avviso nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.
5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorati dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.
7. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

Eventi relativi al Sottostante costituito da Tassi di Interesse o a Basket di Tassi di Interesse

1. Nel caso in cui il Tasso di Interesse, ovvero i Tassi di Interesse componenti il Basket vengano calcolati e pubblicati da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo. Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, mediante pubblicazione di un apposito avviso nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento ed entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse così come calcolato dal Soggetto Terzo.
2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Tasso di Interesse, ovvero di uno o più dei Tassi di Interesse componenti il Basket, potranno aversi le seguenti ipotesi:
 - (i) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Tasso di Interesse precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il Tasso di Interesse come modificato o sostituito;
 - (ii) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Tasso di Interesse dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come

calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato.

- (iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.
3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Tasso di Interesse sostitutivo:
- (i) nel caso di Certificati su singolo Tasso di Interesse, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
 - (ii) nel caso di Certificati su Basket di Tassi di Interesse, l'Emittente sostituirà il singolo Tasso di Interesse con un Tasso di Interesse sostitutivo.

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei Tassi di Interesse componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di Tassi di Interesse sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate mediante pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità di cui all'Articolo 9 del Regolamento, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.

In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.

5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorati dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta o da un Basket di Valute

1. Nel caso in cui la Valuta sottostante, in quanto valuta avente corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento, venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicata come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo, la Valuta sottostante sarà sostituita dalla Nuova

Divisa di Riferimento.

2. Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del paragrafo che precede, l'Emittente potrà:
 - (i) nel caso di Certificati su singola valuta, annullare i Certificati e adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
 - (ii) nel caso di Certificati su Basket di valute, sostituire la singola valuta con una valuta sostitutiva.

Qualora si rendesse necessario annullare la maggioranza delle valute componenti il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

3. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante, l'Emittente provvederà ad informare i Portatori, mediante pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità di cui all'Articolo 9 del Regolamento, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.
4. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce o da un Basket di Merci

1. Nel caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza) ovvero si verifichi un qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento, a condizione che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente per il Calcolo, quest'ultimo avrà, ove applicabile, la facoltà di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica adottati da un Mercato Correlato di Merci in relazione all'evento verificatosi sui contratti di opzione o future sulla medesima merce trattata su quel Mercato Correlato di Merci.
2. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate, mediante pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità di cui all'Articolo 9, entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato..

3. Le rettifiche apportate ai sensi del precedente punto 1 saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un future su Merci o da un Basket di future su Merci

1. Nel caso in cui il prezzo del *future* su Merci, ovvero il prezzo di uno o più dei future su Merci componenti il Basket venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Mercato di Riferimento (il "**Soggetto Terzo**"), il Mercato di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo. Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, mediante pubblicazione di un apposito avviso nei modi previsti dall'Articolo 9 del Regolamento ed entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolato dal Soggetto Terzo. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana, la comunicazione verrà altresì effettuata a Borsa Italiana per la diffusione al mercato.
2. Nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del *future* su Merci, ovvero di uno o più dei future su Merci componenti il Basket, incluse. Senza limitazione, modifiche alla formula o alla metodologia di calcolo del Prezzo di Riferimento, o modifiche al contenuto, alla composizione o alla costituzione della Merce sottostante ovvero sostituisca al *future* su Merci una nuova attività, potranno aversi le seguenti ipotesi:
 - (i) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del future su Merci precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Attività Sottostante il future su Merci come modificato o sostituito;
 - (ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del *future* su Merci dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, il Livello del Sottostante per il Rimborso Anticipato al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato. In caso di Basket di future su Merci, tale modifica o sostituzione non modificherà la ponderazione del peso del singolo *future* su Merci all'interno del Basket;
 - (iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.
3. Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del *future* su Merci, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un

Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un *future* su merci sostitutivo:

- (i) nel caso di Certificati su singolo *future* su Merci, l'Emittente potrà adempiere agli obblighi nascenti a suo carico in relazione ai Certificati corrispondendo ai Portatori dei Certificati un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
- (ii) nel caso di Certificati su Basket di *future* su Merci, l'Emittente sostituirà il singolo *future* su Merci con un *future* su Merci sostitutivo.

Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei *future* su Merci componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di *future* su Merci sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

- 4. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante, l'Emittente provvederà ad informare i Portatori, mediante pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità di cui all'Articolo 9 del Regolamento, della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.
- 5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
- 6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Obbligazione o da un Basket di Obbligazioni

1. Qualora in relazione ad un'Obbligazione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Titoli:

- (vi) la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti sul mercato di quotazione, ovvero
- (vii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,
- (viii) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziata (c.d. "*delisting*");
- (ix) si verifichi un'ipotesi di insolvenza o avvio di una procedura concorsuale che coinvolga l'emittente del Sottostante e tale ipotesi determini, ai sensi del regolamento del Sottostante medesimo o ai sensi di legge o per provvedimento autoritativo, un'estinzione anticipata del Sottostante,
 - (a) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante una singola Obbligazione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali

Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(b) nel caso di Certificati che abbiano come Attività Sottostante un Basket di Obbligazioni, l'Emittente sostituirà l'Obbligazione con un'altra obbligazione avente caratteristiche assimilabili oppure, a propria discrezione, eliminerà l'Obbligazione considerata e ridistribuirà i pesi attribuiti a ciascuna Obbligazione componente il Basket. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Obbligazioni Sottostanti che compongono il Basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

(x) tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti verranno fatte mediante pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità previste all'Articolo 9 del Regolamento.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 1, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

3. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venga gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l'Obbligazione sottostante dovesse essere quotata su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte mediante pubblicazione di un apposito avviso secondo le modalità previste dall'Articolo 9. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.

Eventi relativi al Sottostante costituito da un ETF o da un Basket di ETF

1. Nel caso in cui, in relazione ad un ETF ovvero ad uno o più ETF componenti il Basket di ETF, si verifichino circostanze tali da modificare le caratteristiche e/o la natura dell'ETF, intendendosi per tali, a titolo indicativo e comunque non esaustivo, una delle seguenti circostanze:

(i) cambiamento della politica di investimento dell'ETF, modifica dell'indice *benchmark*, sostituzione della Società di Gestione del Risparmio ovvero della SICAV, modifica della politica di distribuzione dei proventi;

(ii) modifiche nelle modalità di calcolo e/o di rilevazione del Prezzo di Liquidazione nelle regole del Mercato di Riferimento;

(iii) modifica significativa delle commissioni relative all'ETF ovvero ad uno o più degli ETF che compongono il Basket;

(iv) *delisting* o liquidazione dell'ETF o ritiro di autorizzazione o di registrazione da parte del relativo organismo di regolamentazione;

- (v) fusione o incorporazione di un ETF in altro ETF;
- (vi) insolvenza, liquidazione, fallimento o analoghe procedure relative alla SGR.
2. In tali casi, l'Emittente avrà il diritto di:
- (i) sostituire l'ETF indicato come Sottostante, ovvero uno o più degli ETF che compongono il Basket, con l'ETF modificato, sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("**Coefficiente di Adeguamento**") che assicuri la continuità con l'Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il volere economico dei certificati medesimi;
- (ii) effettuare gli opportuni aggiustamenti all'ETF indicato come Sottostante, eventualmente anche moltiplicandolo, ove necessario, per un Coefficiente di Adeguamento che assicuri la continuità con l'Attività Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il valore economico dei Certificati medesimi;
- (iii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato.
3. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione del verificarsi di uno degli eventi di cui sopra nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento mediante pubblicazione di un apposito avviso nei modi previsti dall'Articolo 9 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione. I Portatori saranno, altresì, messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati secondo le modalità previste dall'Articolo 9 del presente Regolamento, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale Equo Valore di Mercato. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana S.p.A. per la diffusione al mercato.
4. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è stato determinato.
5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al punto 2 che precede e le constatazioni in quanto previste al punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e l'Emittente.

Articolo 8 - Restrizioni alla libera trasferibilità

1. Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità dei Certificati in Italia.
2. Esistono tuttavia delle limitazioni alla vendita e all'offerta dei Certificati negli Stati Uniti e nel Regno Unito. I Certificati, infatti, non saranno registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "*United States Securities Act*" del 1933. Conformemente alle disposizioni del "*United States Commodity Exchange Act*", la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "*United States Commodity Futures Trading Commission*" ("**CFTC**"). I Certificati non possono quindi in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi.
3. I Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non

conformemente alle disposizioni del “*Public Offers of Securities Regulations 1995*” e alle disposizioni applicabili del “*Financial Services and Markets Act (FSMA 2000)*”. Il prospetto può essere quindi reso disponibile solo alle persone designate dal FSMA 2000.

Articolo 9 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative ai Certificati, ove non diversamente previsto dalla legge, saranno pubblicate *sul* sito internet dell’Emittente www.aletticertificate.it. In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana, le comunicazioni verranno altresì effettuate a Borsa Italiana per la diffusione al mercato.

Articolo 10 - Sportello di Pagamento

1. L’Emittente assolve anche le funzioni di Sportello di Pagamento.

Articolo 11 - Commissioni ed oneri

1. L’ammontare delle eventuali commissioni di collocamento e degli altri oneri a carico dei sottoscrittori, ulteriori rispetto al Prezzo di Emissione, sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 12 - Regime Fiscale

1. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione, della cessione e dell’esercizio dei Certificati.
2. Quanto segue intende essere un’introduzione alla legislazione fiscale italiana applicabile ai Certificati e non deve essere considerata un’analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione, della cessione e dell’esercizio dei Certificati. Si noti, peraltro, che la sintesi che segue non descrive il trattamento fiscale relativo all’acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Certificati nel caso in cui i titolari, fiscalmente residenti in Italia, siano società di capitali, società di persone, enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali – più in generale società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni - *Testo Unico delle Imposte sui redditi* (il “**TUIR**”), fondi pensione, OICR, oppure i cui titolari siano persone fisiche o enti fiscalmente non residenti in Italia.
3. Ai sensi dell’art. 67 del TUIR, come modificato dal D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni, i proventi, non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia, derivanti sia dall’esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Certificati sono soggetti ad imposta sostitutiva. Per tale tipologia di redditi, è prevista l’aliquota d’imposta del 26%.
4. Resta salva la possibilità, per il Portatore dei Certificati di adottare il regime del “*Risparmio Gestito*” ovvero del “*Risparmio Amministrato*”, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente integrato e modificato. In tal caso le regole relative alla determinazione del reddito e alla liquidazione delle imposte saranno quelle tipiche di tali regimi.
5. Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge con modifiche dalla l. 24 novembre 2006, n. 286 ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni per causa di

morte o donazione. Nel caso di trasferimento dei Certificati *mortis causa* ovvero per donazione è necessario valutare l'applicabilità di dette imposte.

6. Ai Certificati si applica l'imposta sulle transazioni finanziarie di cui al comma 492 dell'articolo 1 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 (c.d. *Tobin Tax*). In base a tale disposizione normativa, la negoziazione o altre operazioni che comportano il trasferimento della titolarità sui Certificati che abbiano le condizioni di cui al successivo punto 9 sono soggette all'imposta secondo la tabella 3 allegata alla suddetta legge, variabile in funzione del valore nozionale dell'operazione (si va da un minimo di 0,01875 euro per valore nozionale fino a 2.500 euro ad un massimo di 100 euro per nozionale superiore a 1.000.000 euro, ridotte a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione). Ai fini del calcolo del valore nozionale dell'operazione, si farà riferimento al numero dei Certificati acquistati o venduti, moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita.
7. Ai fini dell'applicazione della Tobin Tax, si consideri che i Certificati sono soggetti ad imposta a condizione che il Sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50 per cento dal valore di mercato di azioni di società italiane, strumenti finanziari partecipativi di società italiane e titoli rappresentativi dei predetti strumenti, rilevato: (i) alla data di emissione dei Certificati ove tali Certificati siano negoziati su mercati regolamentati ovvero sistemi multilaterali di negoziazione, (ii) alla data di conclusione dell'operazione su Certificati negli altri casi. Qualora il Sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica di cui al periodo precedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del Sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e certificati di deposito azionario.
8. Non sono soggette ad imposizione le operazioni di emissione dei Certificati, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei Certificati da parte dell'Emittente.
9. L'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'art. 18 del TUF, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni.
10. Il regime fiscale sopra descritto potrebbe essere oggetto di modifiche legislative o regolamentari ovvero di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria successivi alla data di redazione del presente Regolamento. Prima dell'acquisto degli strumenti finanziari, l'investitore deve quindi accertare quale sia il regime fiscale di volta in volta applicabile. In ogni caso, qualsiasi imposta, a qualsiasi titoli dovuta, relativa ai Certificati graverà esclusivamente sul Portatore.

Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente

1. I Certificati e i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia relativa ai Certificati è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano ovvero, qualora il Portatore sia un "*consumatore*" ai sensi degli articoli 3 e 33 del D.lgs. 6

settembre 2005, n. 2006 e successive modifiche ed integrazioni (*Codice del Consumo*), alla competenza del foro nella cui circoscrizione questi hanno la residenza o il domicilio elettivo.

Articolo 14 - Estinzione Anticipata per modifiche legislative o della disciplina fiscale

1. Nel caso in cui l'Emittente rilevi che (i) l'adempimento di qualsivoglia obbligazione nascente dai Certificati sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge, ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui Certificati, l'Emittente potrà estinguere anticipatamente i Certificati. In tal caso, all'investitore sarà corrisposto unicamente l'Equo Valore di Mercato dei medesimi Certificati, come determinato in buona fede dell'Agente per il Calcolo.

Articolo 15 - Altre disposizioni

1. Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere integralmente o parzialmente invalida o inefficace, tale circostanza non avrà influenza sulla validità e/o efficacia delle altre disposizioni. Una disposizione invalida o inefficace verrà sostituita con altra disposizione che realizzi con la massima approssimazione possibile lo scopo commerciale perseguito dalle parti.
2. Le presenti disposizioni regolamentari sono disponibili a richiesta presso la sede legale dell'Emittente e verranno consegnate a chiunque ne faccia richiesta.
3. L'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie od opportune al fine di eliminare ambiguità, imprecisioni o errori materiali nel testo. In particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della società di gestione del mercato. Nel caso in cui le modifiche abbiano effetto sulle modalità di esercizio dei diritti dei Portatori, delle stesse sarà data notizia mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale. Negli altri casi l'Emittente provvederà a informare i Portatori dei Certificati con le modalità di cui all'Articolo 9 del Regolamento.
4. L'Emittente si riserva di chiedere l'ammissione di tutti i Certificati, o singole Serie, alla negoziazione presso altri mercati regolamentati europei ovvero sistemi di negoziazione alternativi e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei Certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero sistema di negoziazione alternativo. L'Emittente ha la facoltà di far esercitare il Certificato al relativo Portatore anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'Importo di Liquidazione in valuta estera nonché di chiedere la valuta locale.
5. L'Emittente può decidere, senza il consenso del Portatore del Certificato, di aumentare il numero di Certificati emessi, indicato nelle Condizioni Definitive, emettendo altri Certificati aventi le stesse caratteristiche. In tale caso le presenti disposizioni si intendono estese anche a tali Certificati.
6. L'Emittente potrà, in qualsiasi momento, acquistare i Certificati sul mercato o fuori dal mercato e sarà libero di procedere o meno all'annullamento dei Certificati così acquistati.